




Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

Via Massimo D'Azeglio 27/c

90143 - Palermo

tel. 091349647 tel/fax 091305555



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Procura

DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

delle Associazioni: **LEGAMBIENTE - Comitato Regionale Siciliano ONLUS**, con sede in Palermo, Via Agrigento 67, C.F. 97009910825, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), **LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS**, con sede in Roma, Via Piave 7, C.F. 80426840585, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti (nato a Roma il 18 agosto 1963), **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI**, con sede in Roma, Via Attilio Regolo 27, C.F. 80116050586, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sen. Carla Rocchi, rappresentate e difese per mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice, sia uniti che divisi, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c

contro

- 1. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
- 2. ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n.

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Massimo D'Azeglio,27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

e nei confronti

della FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, via Libertà n. 102;

per l'annullamento previa sospensiva

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

- a) autorizza l'attività venatoria "dal 3° settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),
- b) autorizza la caccia alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;
- c) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;
- d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Antonella Bonanno, Nicola Giudice, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

Valeria Felicità
avv. Nicola Bonanno

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Valutazione di Incidenza (V.I.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

FATTO

Con decreto adottato in data 15 aprile 2009 e pubblicato in GURS n. 18 del 24 aprile 2009 con inizio della stagione venatoria ANCHE PER QUEST'ANNO anticipato al giovedì 3 settembre 2009, l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2009/2010 che riguarda una materia, come quella della caccia, sulla quale sussiste indubbiamente un delicato ed intrecciato rapporto tra normativa comunitaria, normativa statale in tema di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e normativa regionale (ciò ovviamente vale anche per le regioni a statuto speciale).

In particolare, il provvedimento impugnato interferisce con la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) che disciplina la gestione dei siti della Rete Natura 2000, tutelati in virtù della suddetta Direttiva Habitat e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo.

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

Carla Bonanno
con la firma
avv. Nicola Giudice

uisco
ri e
ato e
sente
i la

che

i i
l'art.
uelli
gere,
are,
di
gli
ella
cola
ndo
lo
mo
via
lio,

gli
gs.
to

certi
un
fi.

Entrambi tali direttive hanno in definitiva lo scopo di raggiungere l'obiettivo di mantenere e/o di ripristinare i tipi di habitat naturali e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contribuendo in tal modo a salvaguardare la biodiversità.

L'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la direttiva 92/43/CEE con il DPR 8 settembre 1997, n. 357, poi modificato con DPR 12 marzo 2003, n. 120, e la direttiva 79/409/CEE con la **legge 11 febbraio 1992 n. 157** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Successivamente, con Decreto Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, è stato approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS); con diversi decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato divulgato l'elenco delle suddette aree per la Regione Siciliana (vedasi per ultimi **D.A. n. 46 del 21.2.2005** e **D.A. n. 120 del 5.5.2006** e **successivi**).

Con D.M. 17 ottobre 2007 sono stati stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZPS e ZSC; **tale decreto è stato da ultimo modificato con decreto del Ministero dell'Ambiente 22.1.2009 (citato nell'atto impugnato e che aveva sostanzialmente e formalmente abrogato i criteri minimi uniformi in materia di attività venatoria nelle ZPS), il quale tuttavia è stato annullato con recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5239 del 25 maggio 2009.**

La conseguenza è che a tutt'oggi permangono pienamente validi, efficaci e vincolanti - **ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE COME LA SICILIA** - i criteri minimi uniformi dettati dal D.M. 17.10.2007 per la conservazione delle ZPS e delle ZSC.

Sui punti critici del C.V. che ancora una volta le Associazioni ricorrenti sono costrette ad impugnare innanzi a codesto onorevole TAR (preapertura, specie Cacciabili, periodo di Caccia, caccia alla Migratoria, esercizio venatorio nelle Zone di Protezione Speciale – ZPS), va preliminarmente fatta una premessa di carattere generale relativa alla circostanza che il delicato rapporto esistente tra la normativa comunitaria, la normativa statale e la normativa regionale in tema di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio - anche per le regioni a statuto speciale ed in particolare per l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - è stato ormai DEFINITIVAMENTE risolto dalla Corte Costituzionale nel senso che "***...non spetta alle Regioni modificare il calendario venatorio ampliando la delimitazione temporale del prelievo***"(cfr. sentenza del 27 luglio 2006 n. 313).

In subjecta materia il Giudice delle Leggi ha più volte ribadito, con riferimento sia alle Regioni ad autonomia ordinaria sia alle Regioni (e Province) ad Autonomia speciale (cfr. sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), che la **delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della Legge n. 157 del 1992** è da considerare come **rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili**, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna.

In tal senso si sono concordemente pronunciati sia la Corte Costituzionale con sentenza n. 165 del 29 maggio 2009 sia il Consiglio di Stato con sentenza n. 1054 del 23 febbraio 2009.

Occorre inoltre significativamente evidenziare che - **da ben oltre un decennio** - la Regione Siciliana ha anticipato la apertura della stagione venatoria,

di guisa che non solo tale apertura è diventata ordinariamente e "istituzionalmente" una prassi ormai "consolidata"(SIC!), ma codesto onorevole Tribunale è dovuto più volte intervenire in sede cautelare su richiesta delle associazioni ambientaliste, anche mediante provvedimenti di accoglimento di istanze cautelari d'urgenza ex art. 21 comma 9, L. n. 1034/1971 (da ultimo nn. 1007/2008 Reg. D.P. e 1528/2007 Reg. D.P. e ordinanza n. 1373/2008 Reg.Ord.Sosp.).

Inoltre va anche rilevato che nel C.V. anche per la stagione 2009/2010 il Piano regionale Faunistico Venatorio non è stato sottoposto a preventiva Valutazione d'incidenza, come previsto dall'art. 5 DPR. 357/1997, né alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); e ciò in palese contrasto alla Direttiva 2001/42/CEE.

Pertanto, ritenuto che il provvedimento nelle parti impugnate è inficiato da gravi vizi di illegittimità e che, ove portato ad esecuzione, determinerebbe un gravissimo danno per la collettività di ordine ambientale e al patrimonio faunistico regionale, le ricorrenti Associazioni hanno un evidente interesse ad impugnare il provvedimento che deve ritenersi illegittimo per i motivi di seguito esposti:

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE E S.M.I.VIOLAZIONE DELL'ART. 19-BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INESISTENTE.

Il sopracalendato art. 19-bis della L. n. 157/1992 stabilisce in generale in materia di deroghe che queste: 1. costituiscono **provvedimenti di carattere eccezionale**; 2. devono essere **specificatamente motivate** in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata; 3. devono essere **adottate caso per caso**, in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle

condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE del Consiglio del 2 aprile 1979 (v. in proposito sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. VI sez., 15 maggio 2008, Commissione/ Italia nella causa C – 503/06 R).

Orbene, l'impugnato calendario venatorio 2009/2010, laddove prevede la preapertura della caccia - la quale costituisce una DEROGA PALESE ai limiti temporali posti ex lege e coincidenti con la terza domenica di settembre - si fonda genericamente su un Piano Regionale Faunistico Venatorio peraltro provvisorio e non rispetta le innumerevoli e pregnanti limitazioni poste al regime di deroga come prevede la direttiva europea (self-executing); né lo stesso provvedimento è stato posto in essere "in conformità al parere obbligatorio" dell'ISPRA che, invero, viene manifestamente disatteso senza alcuna specifica motivazione.

In altri termini, l'Amministrazione regionale non ha minimamente provveduto a **motivare adeguatamente la scelta e le ragioni della preapertura** dell'attività venatoria.

E' del tutto assente, inoltre, qualsiasi **motivazione specifica "in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti"**, così come non vengono indicate le "**condizioni di rischio**", le "circostanze di tempo e di luogo del prelievo", "**i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2** [della L.157/1992].

Il tutto in patente violazione delle norme richiamate!!

Lo Stato italiano ha approvato la legge 3 ottobre 2002, n. 221, che ha aggiunto un articolo (19-bis) alla citata legge n. 157 del 1992, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari.

Ne è derivato che, dopo alcune contestazioni riguardanti specifiche leggi regionali (Veneto, Sardegna: proc. n. 2004/4926 e 2004/4242), la Commissione

Europea ha deciso di passare risolutamente all'attacco, denunciando "la diffusa e generalizzata cattiva applicazione dell'articolo 9 della direttiva", anche "a causa del non chiaro e non efficace quadro normativo di riferimento (la citata legge n. 221 del 2002, in combinazione con le varie leggi regionali)" e affermando "che la pratica di adottare deroghe non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 9 è una pratica di durata più che pluriennale" specie "da parte dell'autorità regionali responsabili dell'applicazione delle deroghe...".

La Commissione Europea ha quindi avviato due nuove procedure di infrazione (2006/2131 e 2006/4043, questa riferita alla Liguria) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata direttiva 79/409/CEE, pervenute allo stadio del parere motivato in data 28 giugno 2006.

Va sottolineato che con la **recentissima sopra citata sentenza 15 maggio 2008**, la Corte di Giustizia Europea (nella Causa C – 503/06 R) ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, perchè si pone al di fuori dei principi e delle condizioni dettate da detta direttiva per l'attivazione della deroga ai sensi dell'art. 9..

Da ultimo si è pronunciata in materia la Corte Costituzionale (sentenza n. 250 del 4 luglio 2008) la quale ha ribadito ancora una volta l'incostituzionalità dei prelievi in deroga autorizzati dalle Regioni (nel caso di specie regione Lombardia) "senza verificare la sussistenza di un danno effettivo, introducendo un sistema di deroga ORDINARIO in contrasto con la normativa comunitaria e con gli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna". E sul punto si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1054/2009 del 23 febbraio 2009.

Orbene la Regione Siciliana, attraverso la reiterata previsione dell'apertura della caccia anticipata al tre di settembre, ha surrettiziamente introdotto ed

“istituzionalizzato” il medesimo sistema di deroga ordinaria ai periodi di caccia, che il Giudice delle Leggi ha ritenuto palesemente incostituzionale.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 3 E 4 E DELL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 157/1992 - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 L. REG. SIC. 1° SETTEMBRE 1997 N. 33 – VIOLAZIONE ART. 7 DIRETTIVA CEE N. 79/409, NONCHE' DELLA L. 812/1978 E DELLA L. 503/1981 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.

La preapertura autorizzata dalla Regione siciliana, essendo stata posta in essere al di fuori delle condizioni previste per tale deroga e coinvolgendo animali ancora in riproduzione, costituisce anche una pesante **violazione della direttiva CEE n. 79/409 (art.7), nonché della L. 812/1978, della L. 503/1981 e dell'art. 1, commi III e IV, L. 157/192**, che recepiscono rispettivamente la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

Dette normative internazionali impongono infatti una generale limitazione della caccia, affinché non oltrepassi uno **sfruttamento giudizioso, razionale e moderato delle risorse faunistiche** e, in particolare, si preoccupano di tutelare la fauna nelle fasi di riproduzione e/o di dipendenza dei piccoli, secondo quanto confermato (oltre che dal T.A.R. Sardegna con la sent. n. 1991/95), anche dalla Corte di Giustizia UE nelle decisioni 17.01.1991, causa C-157-89; 19.01.1994, causa C-435-92; 7.12.2000, causa C-38-99 e da ultimo con la **sentenza del Tar Lazio n. 5239 del 25 maggio 2009**.

Peraltro, proprio in materia di variazione dei periodi di caccia e delle relative competenze delle regioni, la Corte Costituzionale ha chiarito che queste hanno “il potere di deroga alla generale disciplina dei periodi venatori”, ma che tale potere “deve essere preceduto dall'accertamento - condotto

attraverso procedure e strumenti "attendibili" dal punto di vista tecnico scientifico - delle condizioni e dei presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria" (cfr. Corte Costituzionale, sent. 323 del 14-24 luglio 1998, con nota di Anonimo, in Foro it., 1998, I, 2614 ss.; sullo stesso argomento cfr. sentenze Corte Cost. n. 536 del 2002 e nn. 226 e 227 del 2003 e n. 250/2008 cit.).

E' evidente che le cautele ed i limiti di cui il Giudice delle Leggi ha circondato il concreto esercizio del potere di deroga ai periodi di caccia sono state palesemente violate dalla Regione siciliana, la quale ha disposto l'apertura anticipata sull'intera regione, senza il necessario ausilio dei sopra richiamati procedimenti e strumenti "*attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico*", senza cioè aver preventivamente predisposto un adeguato studio scientifico sulla fauna presente in Sicilia e sui periodi di riproduzione e migrazione delle specie assoggettata a prelievo anticipato.

Va a tal fine puntualizzato che comunque la possibilità di derogare rispetto alla data di apertura della stagione venatoria fissata alla terza domenica di settembre dalla legge (ex art. 18, I comma, L. 157/1992; art. 19, comma 1-bis, L.r. 33/1997 e succ. mod.), essendo evidente la delicatezza della materia e le possibili refluenze dannosissime per il patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna (art.1 L.157/1992), è soggetta ad un rigoroso iter procedimentale ed all'osservanza di tre condizioni:

- a) acquisizione del parere preventivo dell'INFS (oggi ISPRA);
- b) preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori redatti ad hoc;
- c) presenza di peculiari situazioni locali "ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali".

Sub a) Si rileva che costantemente l'INFS (da ultimo **parere ISPRA prot. n. 14297/T-A11 del 1.04.2009**), in sede di espressione del parere sui Calendari

venatori siciliani, ha evidenziato per le specie **tortora** quanto segue: *"un prelievo anticipato (dal 5 settembre 2009) a carico della tortora possa essere consentito"* ma a condizione che la caccia sia limitata *"per non più di 4-5 mezza giornate e senza l'impiego del cane";* **colombaccio** e **merlo**: *"...ritenere accettabile l'anticipazione del prelievo secondo le stesse modalità suggerite per la tortora";* **quaglia**: *"questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva (che può prolungarsi sino alla seconda decade di settembre) i quali diversamente, risulterebbero più vulnerabili";* per il **coniglio selvatico**: *"...si ritiene sia possibile, in generale, prevedere un'anticipazione del prelievo al 5 settembre nelle stesse giornate previste per l'anticipazione della caccia agli uccelli migratori sopra menzionati".*

Ciò posto, si rileva quanto segue:

- il prelievo anticipato per la migratoria (**colombaccio, merlo e tortora**) non è stato limitato a sole 4-5 mezza giornate fisse di caccia DAL 5 SETTEMBRE prescritte dall'ISPRA, ma è stato arbitrariamente esteso a tutte le giornate di caccia potenzialmente fruibili valide dal 3° al 19 settembre;
- il prelievo anticipato è stato autorizzato anche per la **quaglia** nonostante il netto e chiaro parere negativo dell'ISPRA (*"...questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del prelievo"*);
- il prelievo anticipato è stato autorizzato per il **coniglio selvatico** in tutta la Sicilia, senza alcuna differenziazione territoriale, né è stato limitato a sole 4-5 mezza giornate fisse di caccia DAL 5 SETTEMBRE, così come prescritto dall'INFS analogamente alla pre-apertura alla migratoria;

Nel discostarsi dal giudizio dell'ISPRA, **l'Amministrazione regionale non ha fornito adeguata motivazione, limitandosi a richiamare le previsioni del Piano Regionale faunistico venatorio e della legge regionale, ovvero riferendo genericamente di "RISULTATI PARZIALI" di INDAGINI-CAMPIONE condotti a livello locale dall'Università di Palermo o di dati bibliografici sullo status delle popolazioni interessate. Addirittura, in diversi casi, si attribuisce infondatamente all'ISPRA un giudizio favorevole che in realtà non è mai stato espresso (ad es. 1°, 3° e 4° "ritenuto" delle premesse del D.A. 15 aprile 2009)**

In effetti, proprio in considerazione del mutare delle condizioni ambientali, faunistiche, climatiche ed agricole dell'intero territorio siciliano, la motivazione del calendario venatorio annuale avrebbe dovuto essere rapportata all'annata venatoria in corso secondo dati attuali, non potendo desumersi "SOLTANTO" *per relationem*.

Ed invece, **nessun riferimento specifico a fronte delle minuziose osservazioni dell'ISPRA, nessun dato valido a livello scientifico che possa ribaltare le tesi dell'ISPRA, nessun elemento in grado di dimostrare la non arbitrarietà delle scelte della Regione a fronte dell'approfondita indagine sulla fauna cacciabile contenuta nel parere in esame.**

L'eccezionalità della deroga per la preapertura avrebbe dovuto implicare e richiedere *ex se* un'adeguata motivazione in cui venissero esplicitati i motivi per i quali in quel determinato periodo e territorio si profili la necessità – anch'essa da giustificare – di un'anticipazione della caccia rispetto alle date canoniche.

Per converso, **la "motivazione" con cui la Regione si è discostata dal puntuale, autorevole, articolato e dettagliato parere tecnico-scientifico emesso dall'ISPRA risulta fondata su indimostrate, generiche ed inconducenti affermazioni degli apparati amministrativi interni**

dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, i quali sono notoriamente impreparati in materia (es. il riferimento – contenuto al 2° “ritenuto” nelle premesse del decreto – al fatto che “non può essere accolto il parere dell'I.S.P.R.A. per quanto attiene all'esercizio venatorio limitato alle mezze giornate, in quanto difficilmente controllabile dagli organi di vigilanza” SIC!), **dando così luogo ad una c.d. “motivazione apparente”** e – dunque – a una non motivazione (peraltro ai servizi amministrativi dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, che hanno elaborato il Calendario, è obiettivamente difficile riconoscere competenze in materia di biologia, ecologia e conservazione della fauna selvatica paragonabili a quelle dell'ISPRA!).

Detto autorevole organo nazionale di consulenza, dotato di una indubbia competenza *in subjecta materia*, è chiamato ad esprimere un parere che, ancorché non vincolante, non può non avere una sua specifica valenza (in termini cfr. T.A.R. Umbria, sent. n. 458 del 10 luglio 1997 e da ultimo la citata sentenza del Tar del Lazio 2539/09).

Conseguentemente, la predetta “motivazione” risulta palesemente viziata da eccesso di potere, anche in considerazione del fatto che proviene da un organo amministrativo manifestamente privo di competenze scientifiche.

La determinazione della P.A. regionale in ordine all'apertura anticipata della caccia - notevolmente avversa alle risultanze ed alle indicazioni del parere dell'ISPRA - non risulta fra l'altro nemmeno assistita da puntuali controdeduzioni agli stessi pareri dell'ISPRA benché, sul punto, la Corte Costituzionale abbia precisato che la norma di cui all'art. 18, comma 4, della L. 157/92 costituisce **prescrizione di grande riforma economico-sociale**, “*significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a detto Istituto, qualificato dal precedente art.7 della stessa legge-quadro, come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province*”

(sentenza n. 4 del 2000); ***“Il parere dell'ISPRA (già INFS), ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia..., appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che devono valere nell'intero territorio nazionale”*** (sentenza n. 227 del 2003); similmente il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, per il quale l'INFS rappresenta la ***“più qualificata istanza tecnica nazionale del settore”*** (cfr. ordinanza n. 503/99 del 20 novembre 1998 e da ultimo la citata sentenza Tar Lazio n. 5239/09).

Il mancato adeguamento al parere dell'ISPRA rappresenta, da una parte, una grave forma di obliterazione e vanificazione del ruolo e dei compiti dell'Istituto, annullandone ogni efficacia; dall'altra, costituisce ex se **valido motivo per ritenere illegittima ed inapplicabile la preapertura**. Ad ogni modo, si ribadisce che nel Calendario non vi è traccia alcuna di motivazione (a supporto del mancato adeguamento all'I.N.F.S.) che possa documentalmente supportare, dal punto di vista tecnico-scientifico, le relative deroghe.

In proposito occorre evidenziare come, in fattispecie analoghe, la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di **sospendere i calendari venatori regionali**, stante ***“...l'assenza di una congrua e puntuale motivazione sui rilievi dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica”*** (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez.I., ordinanza n. 603/92 del 10 settembre 1992 e **T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 novembre 2006, ordinanza n. 2039**).

Questi principi sono stati da ultimo confermati e ribaditi dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1054/2009.

La “sostituzione” delle indicazioni dell'ISPRA appare francamente non condivisibile: ***“Il mancato avalimento del qualificato supporto scientifico reso istituzionalmente dall'INFS costituisce indice di violazione anche dell'art.97 della Costituzione giacché la P.A. non pone in essere le opportune cautele a protezione del proprio***

patrimonio indisponibile preferendo avvalersi di un organo cui è difficile riconoscere, per le ragioni sopra esposte, il necessario carattere di scientificità e la competenza tecnica delle valutazioni" (Cfr.: ricorso n°56/1997 del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso la L.r. 33/97).

Sub b) L'art.18, comma 2, della L.157/1992 prevede che siano le Regioni a disporre eventuali modifiche alle date di anticipazione del prelievo venatorio autorizzandolo sin dal 1° settembre; la medesima norma, però, stabilisce che detta "autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico venatori". Si badi che i piani in parola sono **altra cosa** rispetto ai piani faunistico venatori provinciali e regionali di cui all'art. 10 della L.157/1992, che si occupano della gestione del territorio agro-silvo-pastorale finalizzata alla "conservazione delle effettive capacità riproduttive" della fauna ed "al conseguimento della densità ottimale [delle specie selvatiche] e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali".

Ebbene, nel caso in esame la riapertura al 3° settembre è stata disposta dall'Assessorato Agricoltura e Foreste nella totale assenza dei prescritti piani faunistico - venatori.

Anzi, il Piano faunistico venatorio 2000/2004 (art. 15, L.r. 33/1997), emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 7 luglio 2000 (G.U.R.S. n. 35 del 28.07.2000), avendo validità quinquennale è scaduto in concomitanza con l'avvio della stagione venatoria corrente; ma la Regione, anziché provvedere alla stesura di un nuovo Piano, in maniera frettolosa ha riproposto quasi pedissequamente il vecchio piano ed ha approvato "in fase provvisoria" (sic!), con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di Governo, il "Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011". Poco dopo, con deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006, la Giunta di Governo ha modificato

parzialmente il Piano 2006/2011, senza che però ad oggi tali importanti provvedimenti siano stati regolarmente pubblicati sulla G.U.R.S.!

Con tale pretestuosa ed abnorme procedura, la Regione Siciliana ha di fatto obliterato la complessa e pregnante attività tecnico-amministrativa necessaria per giungere alla predisposizione dei piani necessari alla corretta gestione della caccia e di quelli prodromici alla preapertura, che avrebbe avuto un *iter* inevitabilmente lungo.

La Regione avrebbe dovuto rinunciare invece alla preapertura, dare comunque avvio alla stagione venatoria nella data prescritta in via ordinaria (terza domenica di settembre) ed attivare le procedure per i piani della prossima stagione.

Ma operando nella maniera testè denunciata l'Amministrazione regionale resistente ha anche arbitrariamente omesso di garantire che la disposta anticipazione della stagione venatoria 2008/2009 sia "compatibile con le esigenze [prioritarie] di conservazione della fauna selvatica".

Sub c) A ciò deve aggiungersi significativamente che la possibilità di anticipare la caccia ex art.19, comma 1-bis, L.r. 33/1997 è condizionata, oltre che alla predisposizione di adeguati piani faunistico venatori, alla presenza di peculiari "situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali" dell'Isola.

In manifesto contrasto con siffatte previsioni normative, il calendario venatorio *de quo* autorizza l'anticipazione della caccia sull'intera Regione, senza alcuna diversificazione territoriale ed in assenza della benché minima motivazione sulle peculiarità ambientali che l'avrebbero richiesta.

Lo stesso Piano faunistico regionale individua in Sicilia ben 18 diversi "comprensori omogenei" dal punto di vista naturale, paesaggistico, ambientale, ecc., tutti diversi l'uno dall'altro per caratteristiche naturali, ecosistemi, climi, ecc.

(p. es. dall'area dei rilievi del trapanese all'area delle colline della Sicilia centro-meridionale; dall'area del cono vulcanico etneo all'area delle Isole minori), ma – inspiegabilmente ed illogicamente – **l'apertura anticipata della caccia viene estesa in maniera irrazionale ed indifferenziata sull'intero territorio regionale!**

E' dunque obiettivamente inverosimile ed impossibile che una tale diversificazione ambientale presenti, viceversa, caratteristiche "biologiche, climatiche e metereologiche" IDENTICHE (SIC!) e tali da richiedere ovunque un'anticipazione dei periodi venatori.

Oltre a non avere calibrato la deroga in relazione alle suddette "diverse realtà territoriali", la Regione Siciliana ha violato le vigenti norme in materia anche laddove non ha previsto **alcuna minima diversificazione** (di specie, di tempo, di luogo, di modalità di caccia) **della deroga in relazione ai 23 Ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati all'art. 1 del Calendario.**

in buona sostanza, il calendario venatorio impugnato costituisce una palese elusione dei rigidi limiti dettati dalla legge per rendere accettabile - dal punto di vista ecologico - la deroga sulla pre-apertura, **in quanto consente di fatto a TUTTI i cacciatori siciliani di TUTTE le realtà territoriali di poter cacciare anzitempo in TUTTA la Regione, con gli immaginabili effetti per il patrimonio faunistico.**

Risulta oltremodo patente, quindi, l'illegittimità del decreto assessoriale impugnato il quale - nonostante la palese insussistenza delle condizioni necessarie per autorizzare la preapertura ex art. 18, comma 2, della L. 157/1992 ed art. 19, comma 1-bis, L.r. 33/1997 - ha disposto ugualmente l'anticipazione della stagione venatoria al 3 settembre 2009!

Non ricorrendo i presupposti, di fatto e di diritto, indicati dalla vigente normativa in tema di preapertura, si compromette irrimediabilmente **"il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/1992 che consiste**

nella protezione della fauna, obiettivo prioritario cui deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria" (cfr. Corte Cost., n.169/1999 cit.).

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2, L. 11.2.1992 n. 157, E D.P.C.M. 7/5/2003 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Con D.P.C.M. 7/5/2003 (G.U.R.I. 3.7.2003, n. 152), è stata inserita, "limitatamente alla popolazione di Sicilia", la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 157/1992, dopo un periodo di cinque anni di sospensione del prelievo ex L.r. 15/1998 di modifica della L.r. 33/1997 (art. 19).

La tutela di tale specie e la sua delicatissima gestione venatoria sono tali che il Ministero dell'Ambiente con il contributo scientifico e tecnico dell'I.N.F.S. ha addirittura elaborato un "Piano d'azione nazionale per la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*)" (reperibile all'indirizzo web: www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/docs/qcn/qcn_lepre.zip).

Sulla base di tali circostanze l'ISPRA ha sempre ufficialmente chiesto alla Regione Siciliana che l'eventuale prelievo venatorio della lepre fosse "autorizzato e pianificato, nei singoli ambiti di gestione, seguendo criteri particolarmente prudenziali che la condizione di questa specie endemica minacciata impongono" (cfr. parere ISPRA). In effetti, sin dal proposta di calendario venatorio regionale 2005/06 l'INFS (parere n. 4404/T-A11 del 1.7.2005) aveva chiesto all'Amministrazione di porre in essere "una regolamentazione del prelievo tale da consentire di avviare nel tempo una prassi gestionale fondata su elementi di conoscenza oggettivi"; ma, all'opposto, anche con il calendario venatorio impugnato in questa sede **la caccia alla Lepre italiana viene sempre tout-court autorizzata su tutto il territorio regionale** (eccetto alcuni comuni del siracusano)

al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo (SIC!)

In proposito ed anche per quest'anno l'ISPRA rileva che dal calendario impugnato "non si evince un approccio di tale natura ed, anzi, si constata che per il terzo anno consecutivo verrebbe consentito l'abbattimento di due esemplari nella stagione ad ogni singolo cacciatore, ovvero il doppio di quanto avallato da questo Istituto in via eccezionale per la stagione 2005/2006 (a condizione che si raccogliessero contestualmente una serie di informazioni di tipo biologico ed ecologico indispensabili per la prosecuzione del prelievo). **Stante la regolamentazione proposta, a parere di questo Istituto non sussistono le condizioni per avallare una prosecuzione del prelievo venatorio sulla lepre italica in Sicilia**".

E' del tutto assente anche qualsiasi procedimento amministrativo di verifica del reale numero della specie Lepre, che avrebbe dovuto essere rigoroso e teso all'accertamento - almeno come stima - del reale numero di animali presenti. E' stata inopinatamente ed illegittimamente obliterata *in toto* la complessa e pregnante attività tecnico-amministrativa necessaria per giungere alla predisposizione dei piani di abbattimento di questa specie così minacciata, senza dare alcuna motivazione in ordine alla sua inclusione fra le specie cacciabili nei modi ordinariamente previsti per le specie non minacciate. Conseguentemente, gli artt. 1 e 2, lett a) del calendario impugnato risultano illegittimi e palesemente viziati da eccesso di potere per difetto o insufficienza di una attività istruttoria e per erroneità dei presupposti di fatto.

La Regione, in sostanza, ha totalmente ignorato (senza neppure tentare di controdedurvi) il prescritto parere dell'ISPRA benché "qualificato dall'art.7 della stessa legge-quadro, come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province" (C.

Cost. n. 4 del 2000); l'ISPRA. rappresenta la "*più qualificata istanza tecnica nazionale del settore*" (T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, ordinanza n. 503/99 del 20 novembre 1998).

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART.1, COMMI 1 E 2, DELLA L.11.2.1992 N. 157, E DEL D.P.C.M. 7/5/2003 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE:

Si appalesa manifestamente illegittima, per gli stessi motivi sopra esplicitati, anche la previsione di caccia alla Beccaccia (*Scolo pax rustico*), indebitamente autorizzata dall'Amministrazione **PER TRE MESI CONSECUTIVI - dal 1° novembre 2009 al 14 gennaio 2010 - e senza fissarne la chiusura anticipata al 31.12.2009**, come invece indicato nel parere dell'ISPRA.

Tale indicazione scaturisce non solo "dal precario stato di conservazione delle popolazioni europee" di questa specie, ma anche in considerazione della "maggiore vulnerabilità che contraddistingue questo Scolopacide nella seconda metà dell'inverno"; ne consegue che la P.A. avrebbe dovuto adeguatamente motivare la grave e significativa deroga prevista per la Beccaccia (chiusura posticipata al 14.01.2010) quantomeno in relazione alle circostanze addotte dall' ISPRA, attraverso le quali si è peraltro pervenuti ad una conclusione di "...trend demografici particolarmente preoccupanti" !! (cfr. parere ISPRA).

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 157/1992 E DELL'ART. 21 DELLA L. REG. SIC. 1° SETTEMBRE 1997 N. 33 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

L'impugnato calendario venatorio è palesemente illegittimo per contrasto con le sopracalendate norme imperative di legge, in quanto non impone il divieto di

caccia sulle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna (in buona parte peraltro corrispondenti a Z.P.S.).

Per inquadrare meglio il presente ricorso nel contesto normativo di riferimento, si deve precisare che la tutela degli uccelli migratori, benché affidata alle autorità amministrative locali, riguarda interessi di rilievo nazionale e sovranazionale.

In via generale l'art. 1 comma 1 della L. n. 157/1992 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare "nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".

E' superfluo rammentare che la L. n. 157/1992 costituisce recepimento della direttiva 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE ("Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici").

A proposito della fauna avicola il terzo considerando di tale direttiva fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici (*"considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni"*).

Per la tutela delle specie migratrici l'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

Il livello di protezione garantito dal diritto comunitario non è stabilito in modo definitivo, ma si evolve e può essere incrementato in relazione ai nuovi studi in materia; infatti l'art. 10 della direttiva 79/409/CEE prevede che gli Stati favoriscano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli selvatici, con specifica attenzione alle

materie dell'allegato 5. Tra queste ultime rientrano il "censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione" (punto b) e il "censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori" (punto c).

Queste disposizioni possono essere facilmente messe in relazione con l'art. 14 della direttiva 79/409/CEE, il quale stabilisce che "gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva".

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi comunitari **l'art. 1, comma 5, della L n. 157/1992, ha quindi affidato alle Regioni il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)** (oggi ISPRA) specifiche zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli habitat naturali, sia di quelli interni a tali zone sia di quelli a esse limitrofi. In caso di inerzia è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato.

L'art. 21 comma 2 della legge 157/1992 ribadisce l'obbligo per le regioni di istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, e il successivo comma 3 vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di mille metri dagli stessi. Benché l'art. 1 comma 5 della legge 157/1992 fissi un termine di 4 mesi per l'individuazione da parte delle regioni delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione, termine ribadito dall'art. 21 comma 2 della medesima legge, si deve ritenere che anche dopo la prima mappatura vi sia in ogni tempo l'obbligo di introdurre adeguamenti qualora vengano acquisiti nuovi dati scientifici dai quali emerga l'esigenza di estendere la protezione. Questa soluzione interpretativa è coerente con il principio di tutela efficace e tempestiva, che pur essendo stato approfondito dalla giurisprudenza comunitaria a proposito del prelievo venatorio in deroga (C.Giust. II Sez. 8.6.2006

C-60/05 WWF Italia punti 45, 46, 47) può essere applicato in ogni caso in cui gli obiettivi ambientali siano messi a rischio dal ritardo nell'intervento dell'autorità preposta alla regolazione.

La Regione Siciliana, con l'impugnato decreto dell'Assessore all'agricoltura, non solo ha omesso di dare attuazione alle disposizioni ed ai principi sopra enunciati (pur avendo piena conoscenza delle principali aree interessate dalle rotte migratorie – cfr. Piano Faunistico Venatorio, cap. 2.3., "Territorio sottoposto a Protezione"), ma li ha gravemente violati laddove ha omesso di vietare la caccia non soltanto nelle aree interessate dalle rotte migratorie, spesso coincidenti con le ZPS, ma anche "a monte" di istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

6) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 42/2001/CEE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL'AMBIENTE - INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE N. 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

L'impugnato provvedimento è altresì radicalmente viziato per non avere l'Amministrazione regionale provveduto a sottoporre sia a Valutazione di Incidenza (ex art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120) che a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dalla Direttiva 42/2001/CEE, il Piano Regionale Faunistico

Venatorio 20006-2011, NONCHE' LO STESSO CALENDARIO VENATORIO IMPUGNATO.

Come peraltro esattamente rilevato dall'ISPRA (cfr. parere sul calendario, punto 2), non può dubitarsi della necessità di sottoporre **ANNUALMENTE** alle suddette valutazioni anche il calendario venatorio, attese le innegabili notevolissime influenze dell'attività venatoria nell'ambito delle aree SIC e ZPS (Rete Natura 2000); né tantomeno della indifferibile necessità - facilmente desumibile dalla *ratio* ispiratrice delle normativa in materia - di armonizzare le misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia.

Sul punto va osservato che la "Rete Natura 2000" è una rete ecologica coerente, un sistema di siti aventi come fine il raggiungimento di medesimi obiettivi generali, che sono quelli posti in essere con le due direttive di riferimento, con conseguente necessaria previsione di uniformità generale dal punto di vista della gestione e conservazione naturalistica.

Relativamente alla Vas è appena il caso di ricordare che la prevalenza del diritto comunitario - con la diretta applicabilità delle relative norme - è stata affermata da numerose pronunce del Giudice delle leggi, stabilendo - in particolare - la regola secondo la quale il diritto comunitario deve trovare applicazione diretta non solo da parte del giudice nazionale nell'esercizio della propria giurisdizione, ma anche dalle Pubbliche Amministrazioni nazionali nell'esercizio dell'attività amministrativa di competenza.

Sulla base del principio della "non applicabilità" della normativa nazionale (sia essa precedente che successiva) contrastante con quella comunitaria - che non implica fenomeni né di caducazione, né di abrogazione della norma statale confliggente con quella comunitaria -, la questione in esame è attratta (*ratione materiae*) nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, in modo che al giudice è demandato

il controllo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, adeguamento che diviene così automatico, dovendo la normativa interna cedere il passo a quella comunitaria ove risulti essere con quest'ultima contrastante (**cfr. da ultimo, Cass. Civ., SS.UU., 17 aprile 2009, n. 9147**).

Da ciò si ricava - secondo i principi generali già esplicitati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984 - che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi) sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie; *"...e se, sul piano dell'ordinamento nazionale, tale esigenza si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri"* (in questi esatti termini, cfr. Corte Cost. sent.n.389/89; v. altresì Corte di Giustizia delle Comunità europee, sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa 168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86).

Dalle coordinate ermeneutiche innanzi descritte discende il principio della **tassativa assoggettabilità a V.A.S. dei provvedimenti faunistico-venatori di cui trattasi, anche in ossequio al principio di "leale cooperazione" sancito dall'art. 10 Trattato C.E.** che fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare idonee a realizzare le mete fissate dalle direttive (cfr. Corte di Giustizia, 7.09.2006 cause riunite da C -187/05 a C - 130/05; sent. 5.10.2004, cause riunite da C. -397/01 a C -403/01).

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE:

Devono essere in questa sede conclusivamente evidenziati i gravi vizi di legittimità dell'impugnato calendario venatorio discendenti dalla manifesta

incostituzionalità delle norme di legge regionale che ne costituiscono il fondamento; in particolare si tratta del seguente profilo di illegittimità costituzionale:

1) Illegittimità per incostituzionalità dell'art. 22, comma 5, lett.a), nonché degli artt. 18 e 19 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i., in relazione all'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992:

Come si evince dall'art. 18, comma 6, della legge-quadro - norma che disciplina le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria - le Regioni possono regolare "diversamente" l'esercizio venatorio da appostamento alla **fauna selvatica migratoria** "**NEI PERIODI INTERCORRENTI FRA IL 1° OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE**", previo parere dell'I.N.F.S. (oggi ISPRA).

La norma in esame consente quindi da un lato un limitato potere di deroga delle Regioni in materia di prelievo venatorio della selvaggina migratoria (sempre sentito l'ISPRA), ma dall'altro lato stabilisce esattamente dei **TERMINI PERENTORI ED INDEROGABILI** entro i quali può essere esercitato tale potere - vale a dire 1° ottobre/30 novembre - che non può **COMUNQUE** esorbitare da tali limiti temporali.

Orbene, secondo quanto risulta dall'art. 22, comma 5 (nel testo modificato a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2000), e dagli artt. 18 e 19 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i., nella Regione Siciliana non solo non sono stati previsti e recepiti i sopra menzionati limiti temporali entro i quali le Regioni possono derogare al regime ordinario di prelievo della selvaggina migratoria (deroghe che possono riguardare **esclusivamente** il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 30 novembre), ma **i suddetti limiti vengono annualmente e sistematicamente violati dalla P.A. attraverso l'approvazione del calendario venatorio**, il quale (come nella specie) contiene la ingiustificata previsione di apertura anticipata della caccia per specie di selvaggina migratoria (ad esempio, la

tortora e la quaglia) il cui prelievo dovrebbe decorrere, secondo il dettato della legge-quadro, dal 1° ottobre.

In altri termini, ciò che vuole sostenersi in questa sede è il palese contrasto delle norme regionali sopra richiamate con le disposizioni "speciali" in materia di prelievo della selvaggina migratoria contenute nell'art. 18, comma 5, della L. n. 157/1992 e relative al regime delle deroghe per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria; contrasto dal quale scaturisce, ancora una volta, la sistematica violazione da parte della Regione Siciliana di valori garantiti costituzionalmente!

Non può infatti dubitarsi della palese incostituzionalità delle norme regionali citate (art. 22, comma 5, lett. A), artt. 18 e 19), nella parte in cui il Legislatore regionale non ha stabilito - conformandosi e coordinandosi all'art. 18, c. 6, L. n. 157 cit. - dei precisi limiti temporali per l'esercizio della deroga riguardante la caccia alla migratoria, in tal modo illegittimamente consentendo **l'ordinario eccessivo ampliamento** - annualmente realizzato mediante il C.V. - **dei periodi di caccia alle specie di selvaggina migratoria** (peraltro già assoggettata ad un massiccio prelievo per la possibilità di ogni singolo cacciatore di accedere a n. 4 A.T.C. della Regione!).

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati; in particolare:

In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di impugnazione sopra ampiamente esposti.

In ordine al periculum in mora:

Dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, nonché all'interesse collettivo

alla protezione dello stesso, in quanto l'anticipazione dell'attività venatoria al 3° settembre 2009 comporta l'AMPLIAMENTO del prelievo venatorio siciliano di ben 12 giornate di caccia (dal 3° settembre al 20 settembre 2009 incluso, le giornate di caccia aggiuntive illegittimamente consentite dalla Regione siciliana sono complessivamente n. 12, computandosi in esse i sabati, le domeniche e poi i lunedì, mercoledì e giovedì, siccome giornate tutte potenzialmente fruibili a scelta del cacciatore).

TALE NUMERO DI GIORNATE IN ECCESSO ASSENTITE DALLA REGIONE SICILIANA PER IL PRELIEVO VENATORIO, MOLTIPLICATE PER IL NUMERO DEI SOLI CACCIATORI RESIDENTI E DICHIARATI IN SICILIA - CHE E' DI CIRCA 55.000 - NONCHE' PER IL NUMERO DEI CAPI DI CIASCUNA SPECIE ABBATTIBILI GIORNALMENTE DAL SINGOLO CACCIATORE - PORTA A CIFRE DI PRELIEVO VENATORIO OGGETTIVAMENTE DA CAPOGIRO!

Non v'è chi non veda come dalla sola illegittima previsione di abbattimento anticipato della citata selvaggina scaturisca l'evidente ed IRREPARABILE PERDITA DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI ESEMPLARI DI VOLATILI E MAMMIFERI!!

Ma vi è di più.

L'apertura dell'attività venatoria in Sicilia viene annualmente autorizzata **ORMAI DA OLTRE UN DECENNIO** dall'Amministrazione regionale SENZA ALCUNA FORMA DI PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO E SENZA LA PREVENTIVA VALUTAZIONE SULL'INCIDENZA DELLA PRESSIONE VENATORIA NELLE AREE RICOMPRESSE NELLA RETE NATURA 2000!

La medesima totale carenza di programmazione e di valutazioni preventive di incidenza viene ancora più in rilievo con riferimento alla

preapertura della stagione venatoria, posto che tale apertura anticipata - evento del tutto eccezionale nel resto d'Italia - in Sicilia costituisce per converso la "REGOLA", e comunque circostanza del tutto scontata ed "istituzionalizzata" dalla medesima P.A. (SIC!! - vedasi a titolo meramente esemplificativo, i CC.VV. regionali delle annate 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2007-2008 e 2008-2009 depositati in atti).

**CIO' APPARE UNA VERA ENORMITA' RISPETTO ALLE PREVALENTI
ISTANZE DI EFFETTIVA E REALE TUTELA DEI VALORI
COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, PRIMO FRA TUTTI QUELLO DELLA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA!**

In altri termini, il danno grave ed irreparabile risiede nella specifica lesività dell'azione venatoria, siccome suscettibile *ex se* di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza del Bene Ambiente e della Fauna Selvatica.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si rileva che - a fronte della vastità e gravità delle denunciate censure - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli illegittimi provvedimenti assunti si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "*patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*" ex art.1 L.157/1992.

Per quanto sopra esposto si chiede

VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

1) Dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme di cui alla L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i., per contrasto con i principi fondamentali di grande riforma economico-sociale contenuti nella L. n. 157/1992, per l'effetto disponendo il rinvio degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale.

In particolare la questione con il presente ricorso riguarda la illegittimità per incostituzionalità dell'art. 22, comma 5, e degli artt. 18 e 19 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i., in relazione all'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

2) Sospendere in via provvisoria e temporanea l'esecuzione del calendario venatorio impugnato nelle parti meglio indicate nell'epigrafe del presente ricorso, nelle more dell'incidente di costituzionalità (CFR. Corte Costituzionale 12 ottobre 1990, n. 444);

3) Sospendere l'esecuzione dell'impugnato Piano F.V. 2006-2011, del quale il calendario venatorio costituisce esecuzione, in considerazione della mancanza della preventiva Valutazione di Incidenza resa obbligatoria *ex lege*, nonché delle inevitabili gravi refluenze dell'attività venatoria sulle aree SIC e ZPS;

4) Nel merito, annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 22 giugno 2009.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è esente in quanto promossa da associazioni ambientaliste.

Palermo, 22 giugno 2009.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

RELATA DI NOTIFICA**RELAZIONI DI NOTIFICA**

A richiesta come in atti, io sottoscritto, Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'appello di Palermo, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto:

- 1) alla **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81, ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani

- 2) all' **ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani

- 3) alla **FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, via Libertà n. 102, ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani

a mani dell'ivi incaricat..... alla ricezione degli atti
 sig. Pizzuzello Elvo L.9

Eseguito in Palermo il giorno 23 GIU. 2009
 PA. UFFICIO UNICO NOTIFICHE
 Avvocatura Distrettuale dello Stato
 Corte di Appello - Palermo